



MARIA FRANCESCA SERRA\*

## LO SPORT COME MOMENTO DI INCLUSIONE. LA QUESTIONE DELL'IDENTITÀ DI GENERE\*\*

SOMMARIO: **INTRODUZIONE.** – **SEZIONI:** 1. Il fatto. – 2. L'identità personale, sessuale e di genere. – 3. "Identità" e sport. – 4. La normativa vigente. – 5. Considerazioni conclusive.

---

### INTRODUZIONE

---

L'estate, generalmente, è un periodo di "transizione" per lo sport: i campionati sono fermi, le prossime stagioni sono in preparazione, le modifiche legislative vedono - almeno di recente - atti preparatori.

Ma non questo anno, non l'anno delle Olimpiadi. L'anno delle Olimpiadi è caratterizzato da un grandissimo fermento e da una grandissima attenzione. Anche gli sport minori riescono ad ottenere visibilità e l'impatto mediatico è indiscutibile.

Le Olimpiadi sono da sempre la massima manifestazione dello spirito sportivo e degli ideali - appunto - olimpici.

Tuttavia, l'appena trascorsa edizione è stata caratterizzata da un evento che ha (ri)portato sotto i riflettori una questione annosa e spinosa: il bilanciamento tra sport/leale competizione e diritti umani, con particolare riferimento all'identità di genere.

Si tratta di un tema molto delicato che probabilmente evidenzia una qualche contraddizione intrinseca dello sport, che dà luogo dell'inclusività rischia di trasformarsi nel suo esatto opposto.

---

\* Docente a contratto di Diritto sportivo – Università degli Studi Niccolò Cusano.

\*\* Contributo sottoposto a *peer review*.

---

## SEZIONI

---

### 1. Il fatto

L'evento a cui ci riferiamo è l'incontro di boxe tra l'atleta algerina Imane Khelif e l'italiana Angela Carini, tenutosi il **1° agosto**, categoria 66 kg donne, che ha visto l'abbandono dell'atleta nostrana dopo soli 45 secondi, per aver subito due “colpi durissimi”.

A rendere virale questo evento non è stata tanto la resa – per quanto quasi immediata – dell'italiana, quanto piuttosto la condizione dell'algerina.

Imane Khelif, infatti, è un'atleta con una particolare caratteristica genetica. Alcuni test effettuati dall'*International Boxe Association* (IBA), in occasione dei campionati mondiali dilettantistici di pugilato femminile del 2023, hanno rilevato la presenza di cromosomi XY<sup>1</sup> e di alti livelli di testosterone nella Khelif. A seguito di tali risultati, la Khelif è stata squalificata dalla competizione mondiale, nonostante il CIO avesse ribadito la regolarità della sua partecipazione.

Immediatamente, sono circolate voci sulla sessualità dell'algerina ed è stata alimentata la notizia – infondata - che fosse una atleta transgender *MTF* (*Male To Female*).

Tuttavia, i particolari risultati dei test di cui sopra hanno evidenziato una condizione che può essere legata sia a fenomeni di iperandrogenismo<sup>2</sup> sia a fenomeni di intersessualismo<sup>3</sup>, ma non a transessualismo né transgenderismo<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> I cromosomi Y sono quelli legati al sesso biologico maschile. Il risultato del test ha quindi evidenziato una “anomalia” cromosomica.

<sup>2</sup> L'iperandrogenismo è una condizione secondo cui l'organismo produce una quantità anomala di ormoni maschili e di testosterone nel corpo femminile.

<sup>3</sup> L'intersessualismo è definito dall'Istituto Superiore della Sanità come una categoria ampia nella quale si inquadrano tutte le variazioni innate nelle caratteristiche del sesso biologico che non rientrano nelle tipiche nozioni dei corpi considerati femminili o maschili (cromosomi, ormoni sessuali, genitali esterni, componenti interne dell'apparato riproduttivo ecc.). Il termine “intersex” è attualmente ancora molto dibattuto. La terminologia utilizzata dalla *Consensus Conference* internazionale del 2005 sulla gestione delle condizioni intersex, ovvero “*Disorders of Sex Development*” (DSD), è stata oramai superata e sostituita da nuove espressioni come “differenze dello sviluppo del sesso” (DSD) e, più recentemente, “variazioni delle caratteristiche del sesso” (“*Variations of Sex Characteristics*”, *VSC*). Tale superamento si giustifica in ragione del fatto che il termine “disordine” viene associato generalmente a una patologia da “riordinare” attraverso un intervento medico e non a una condizione del soggetto. Si veda sul punto <https://www.iss.it/infointersex-chi-sono-le-persone-intersex>.

<sup>4</sup> Nonostante spesso i due termini vengano utilizzati come sinonimi, la differenza tra le due condizioni è di rilievo: il soggetto transessuale percepisce la non corrispondenza tra sesso biologico e genere psico-sociale e interviene per modificare in modo permanente il corpo per una riassegnazione completa del *sex*; il transgender, invece, vive una condizione per cui la sua identità di genere non è allineata al sesso biologico e non sempre questo “disallineamento” reca con sé la necessità di rettificare il proprio sesso biologico. Si vedano sul punto le considerazioni di C.P. GUARINI, *Appunti su “terzo sesso” e identità in genere*, in [dirittifondamentali.it](http://dirittifondamentali.it), 1/2019, il quale richiama anche L. BERNINI, *Maschio e femmina Dio li creò? Il binarismo sessuale visto dai suoi zoccoli*, in <https://www.nazioneindiana.com/2008/09/17/maschio-e-femmina-dio-li-creo-il-binarismo-sessuale-visto-dai-suoi-zoccoli-2/>, L. PALAZZANI, *Sex/gender: gli equivoci dell'uguaglianza*, Torino, 2011, e S. ZANARDO, *Gender e differenza sessuale. Un dibattito in corso*, in *Aggiornamenti sociali*, 2014. Si rinvia anche a A. SCHUSTER, *La rettificazione di sesso: criticità persistenti*, in *Forum di quaderni costituzionali*, 13 luglio 2017.

Quale che sia la reale condizione genetica dell'atleta algerina<sup>5</sup>, comunque, rimane il fatto che la polemica sulla sua legittima partecipazione ai giochi olimpici nella categoria femminile era scoppiata già prima dell'incontro "lampo e shock" con la Carini.

Da più parti, sono arrivati commenti – provenienti anche da esponenti di spicco della scena sportiva e politica italiana - che hanno alimentato le polemiche e posto dubbi su una "equa competizione" per presunti "vantaggi competitivi"<sup>6</sup>.

L'eco mediatica è stata enorme e del tutto incontrollata e, come spesso accade, specie su argomenti molto delicati e legati anche a questioni politiche, culturali e ideologiche, l'evento sportivo ha lasciato la scena a ben altro, provocando, oltretutto, forti pressioni anche sulle atlete stesse: da un lato, la Khelif la quale ha visto adombrare la sua qualificazione alle fasi successive del torneo olimpico da fatti e considerazioni inerenti la sua persona e non le sue capacità sportive<sup>7</sup>; dall'altro, la Carini, probabilmente sopraffatta dagli eventi e anche, per altri versi, criticata per l'abbandono repentino della sua ultima olimpiade.

C'è voluto qualche giorno perché questa enorme macchina mediatica riprendesse la "retta via" e si tornasse a concentrare sulle Olimpiadi.

A prescindere dalla spiacevolezza del contesto mediatico, però, l'incontro Khelif/Carini consente di riprendere una questione molto spinosa e mai realmente risolta: il binomio tra identità di genere e sport<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> La quale non si è mai pronunciata esplicitamente sul punto, esercitando il proprio diritto alla riservatezza.

<sup>6</sup> Brevemente, si ricorda che, il 31 luglio 2024, l'IBA ha dichiarato che Khelif è stata ritenuta avere vantaggi competitivi rispetto ad altre concorrenti donne. Immediatamente, il CIO ha assunto una posizione molto dura nei confronti dell'IBA, definendo la sua decisione "improvvisa e arbitraria" e assunta, oltretutto, in assenza di una procedura chiara. Conseguentemente – come già avvenuto in precedenza, nel 2020 – il CIO ha bandito l'IBA dall'organizzazione dei giochi olimpici e ha assunto la responsabilità del pugilato olimpico, ribadendo che tutti gli atleti che competono a Parigi rispettano i requisiti di ammissibilità e di partecipazione alla competizione e che Khelif "è nata donna, è stata registrata come donna, ha vissuto la sua vita come donna, ha praticato il pugilato come donna, ha un passaporto femminile". <https://web.archive.org/web/20240801193549/https://olympics.com/ioc/news/joint-paris-2024-boxing-unit-ioc-statement>.

<sup>7</sup> Si ricorda che, il 9 agosto 2024, la Khelif ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria, prima medaglia per l'Algeria. A seguito delle *fake news* e polemiche, inoltre, la pugile ha presentato alla procura di Parigi una denuncia per cyberbullismo e molestie informatiche aggravate.

<sup>8</sup> Per completezza di analisi, bisogna ricordare che il caso dell'algerina non è il solo nella storia dello sport. Molto scalpore, discussioni e interventi giudiziari ha comportato il caso Caster Semenya, campionessa olimpica a Londra 2012 e Rio 2016, simbolo degli 800 metri piani in atletica. L'atleta fu costretta ad abbandonare le gare nel 2019, a causa delle misure molto stringenti adottate dalla federazione per le atlete *DSD* (*Disorder of Sexual Development*). Le regole hanno impedito alla Semenya di partecipare alle competizioni degli ultimi anni e questo orientamento della *World Athletics*, validato dal TAS che a sua volta aveva ricevuto la ratifica dalla Corte Federale svizzera, è stato riconosciuto dalla Corte di Strasburgo come altamente discriminatorio. Per una ricostruzione sintetica ma chiara della vicenda vedi M. BASILE, *Identità di genere e attività agonistica sportiva. Il quadro giuridico*, in *Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche*, Vol. XC-XCI, 2021-22, pp. 6 ss. Inoltre, possiamo ricordare anche Laurel Hubbard, prima atleta *transgender* a qualificarsi e gareggiare direttamente alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Non a caso, dopo Tokyo 2020, il CIO ha emesso nuove linee guida (per le quali, si veda oltre).

## 2. L'identità personale, sessuale e di genere

Prima di addentrarci nella questione specifica delle categorie di genere nello sport, è opportuno ricordare cosa si intende per identità personale, cosa per identità sessuale e cosa per identità di genere.

L'identità personale è un concetto ampio che soffre una vera e propria categorizzazione<sup>9</sup>.

Pur se nato come riflesso del diritto al nome, all'immagine e, in generale, ai segni distintivi è, in realtà, un processo di costruzione sociale attraverso il quale l'individuo riconosce se stesso come singolo e come membro di gruppi sociali.

È, oramai<sup>10</sup>, un diritto fondamentale, riconducibile al novero di cui all'art. 2 Cost.<sup>11</sup> che attiene alla proiezione del sé nel sociale. Pertanto, ogni individuo ha il diritto di essere ciò che vuole essere (identità in senso soggettivo) e di esser percepito in tal modo (identità in senso oggettivo)<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Difficile fornirne, pertanto, una definizione univoca. Si ritiene che tale diritto sia frutto dell'evoluzione dei diritti da cui origina, non più sufficienti a approntare una tutela onnicomprensiva all'identità personale che è "qualcosa di più" (in questo senso, G. BAVETTA, voce *Identità (diritto alla)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Giuffrè, Milano, 1970, p. 953). Un grande contributo alla costruzione del concetto di identità personale arriva dalla giurisprudenza. Una delle principali pronunce sul punto è Cass., 22 giugno 1985, n. 3769 (caso "Veronesi"), in *Foro it.*, 1985, I, 2211. Sulla sentenza, che ha aperto la strada per una ampia discussione e una ulteriore serie di sentenze sia della cassazione (Cass. civ. sez. I, 7 febbraio 1996, n. 978) sia della Corte costituzionale (C. Cost., n. 13/1994, in *Giur. Cost.*, 1994, 95; C. Cost., n. 297/1996, in *Giur. Cost.*, 1996, 2475), cfr. G. PINO, *L'identità personale*, in AA.VV., *Gli interessi protetti nella responsabilità civile*, vol. II, Torino, 2005, pp. 367- 394. Vedi anche ID., *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Milano, 2006, t. 1., pp. 257-32, che tocca in particolare il tema dell'identità con riferimento alla protezione dei dati personali. La Corte, nella sentenza 3769, riguardo all'identità personale si esprime nei seguenti termini: "Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale". Per la Corte ciascun soggetto "ha interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale". L'identità personale rappresenta "una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (moralì, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.)". "In sostanza" rileva la Corte "l'identità personale integra un bene essenziale e fondamentale della persona, quello di vedersi rispettato dai terzi il suo modo di essere nella realtà sociale, ossia di vedersi garantita la libertà di svolgere integralmente la propria personalità individuale, sia nella comunità generale che nelle singole comunità particolari".

<sup>10</sup> Per una ricostruzione delle vicende del diritto all'identità personale si veda L. LEO, *Terzo sesso e identità di genere*, in <http://salvisjuribus.it/terzo-sesso-e-identita-di-genere/>, 2020. Si rinvia anche a E. RUSPINI, *Le identità di genere*, Carocci editore, 2023. Vedi pure, AA. VV., *Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto*, Mimesis, 2016, al cui interno si trova anche il saggio di G. VALERIO, S. PICARIELLO, C. SCANDURRA, *I valori e le contraddizioni dello sport*.

<sup>11</sup> Si richiama nuovamente Cass., 3769/1985, *cit.* che fa esplicito riferimento all'art. 2 Cost. ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale") come fondamento costituzionale del diritto all'identità personale.

<sup>12</sup> Sul punto, *ex multis*, G. ALPA, *Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale. Il diritto all'identità personale*, in *Giur. Mer.*, 1989, p. 464 ss., secondo cui l'identità personale va interpretata con riferimento alla personalità dell'individuo percepita o percepibile – nella realtà sociale, generale o particolare – grazie alle normali diligenza e buona fede soggettiva ed in base a riscontri obiettivi e comportamenti espliciti. In giurisprudenza, si veda ad esempio Cass., 7 febbraio 1996, n. 978, in *Corr. giur.*, 1996, 3, p. 264. Sul diritto all'identità personale si veda nuovamente G. PINO, *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, *cit.*

È anche al centro dell'evoluzione legislativa in materia di protezione dei dati personali. Per quanto riguarda l'Italia, ad esempio, è infatti ben noto che la tutela dell'identità personale sia una delle finalità perseguite fin dalla L. 675/1996<sup>13</sup>, richiamata poi in tutte le successive previsioni in materia<sup>14</sup>. Inoltre, è un concetto/diritto in continua evoluzione, proprio perché, trattandosi di un processo di “costruzione”, come abbiamo detto, può atteggiarsi diversamente a seconda della realtà in cui si spiega e, a sua volta, influenza e condiziona anche la nascita di ulteriori diritti, cd. “nuovi”<sup>15</sup>.

In questo senso, diverso dal diritto all'identità personale - e suo corollario - è il diritto all'identità sessuale<sup>16</sup> che si sostanzia nel diritto a vedere tutelata la propria caratterizzazione sessuale. Tale diritto è nato a seguito delle problematiche giuridiche originate dal fenomeno del transessualismo e risponde all'esigenza di offrire tutela a un profilo della personalità di un soggetto, ritenuto essenziale e superiore rispetto alla caratteristica esteriore<sup>17</sup>.

E ancora diverso è il concetto di identità di genere.

Mentre il sesso indica una condizione biologica che si acquista alla nascita, il genere riguarda la percezione di sé e il sistema delle aspettative che a questa si collegano nel sociale e, pertanto, si acquisisce progressivamente<sup>18</sup>.

“Sesso” e “genere” sono, dunque, concetti da tenere distinti, poiché legati a due momenti differenti della vita e dello sviluppo della persona.

Da qui, origina il diritto all'identità di genere, senza dubbio *species* di quello all'identità personale e discendente da quello all'identità sessuale, ma da considerarsi diritto distinto e autonomo<sup>19</sup>.

<sup>13</sup> L. 13 dicembre 1996, n. 675, “*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*”, in G.U., Serie Generale, n. 5 dell'8 gennaio 1997, il cui art. 1 espressamente statuiva: “La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione”.

<sup>14</sup> Ci si riferisce, ad esempio, al Codice in materia di protezione di dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in G.U., Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003).

<sup>15</sup> Il riferimento è, in questo caso, al diritto all'oblio in rapporto con l'identità personale. Sul punto, si veda M.R. MORELLI, voce *Oblio (diritto all')*, in *Enciclopedia del Diritto*, Agg. VI, Giuffrè, Milano, 2002, p. 848.

<sup>16</sup> Diverso a sua volta dal concetto di orientamento sessuale che, mutuando la definizione dell'*American Psychological Association*, è “un modello stabile di attrazione emozionale, romantica e/o sessuale verso individui dello stesso sesso (omosessualità), di sesso opposto (eterosessualità) o entrambi (bisessualità)”. Si tratta dunque di qualcosa di ben distinto dal sesso biologico, dall'identità di genere e dal ruolo di genere.

<sup>17</sup> Sul punto, diverse sono state le sentenze che si sono occupate della materia, tutte in relazione alla riattribuzione di sesso. Da ultimo, si segnala C. Cost., sentenza 180/2017, che ha affermato che l'identità sessuale deve essere intesa come una parte rilevante della persona, della sua identità, della sua verità, anche al di là delle apparenze fisiche. Motiva la Corte che “essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto (sentenza n. 561 del 1987). (...) Pertanto, l'art. 2 Cost., come l'art. 8 CEDU, riconosce e tutela il diritto all'identità di genere, nel senso che ogni persona ha il diritto di scegliere la propria identità sessuale, a prescindere dal dato biologico”. Sul punto, si richiama anche l'orientamento costante CEDU e, in particolare, la decisione 6 aprile 2017, A.P., *Garçon et Nicot c. France*.

<sup>18</sup> Si veda ancora L. LEO, *op. cit.*

<sup>19</sup> Si può ricordare che, con una sentenza che può essere considerata rivoluzionaria, il *Bundesverfassungsgericht* ha decretato l'illegittimità della legge anagrafica tedesca nella parte in cui non consente l'iscrizione nello stato civile degli appartenenti ad un “terzo sesso”, distinto da quello maschile e femminile. I giudici hanno ritenuto, infatti, che accanto all'indicazione della persona come “maschio” o “femmina” o come “non appartenente ad alcun sesso” debba considerarsi l'iscrizione come appartenente ad un “terzo sesso”, se tale “positiva indicazione” corrisponde

La oramai ben nota *Gender Theory* intende sganciare il genere, inteso come identità socialmente costruita, da ogni riferimento al sesso, teorizzando che: “il genere è una costruzione sociale del tutto indipendente dal sesso, il genere stesso diventa un artificio libero da vincoli. Di conseguenza, uomo e maschile potrebbero riferirsi sia a un corpo femminile che a un corpo maschile; donna e femminile, sia a un corpo maschile che a uno femminile”<sup>20</sup>.

Non è questa la sede, purtroppo, per ripercorrere le interessanti fasi della teoria del genere<sup>21</sup>. Tuttavia, le brevi precisazioni appena svolte sono di ausilio per ricordare il diverso panorama di diritti che originano dal concetto/diritto di identità personale.

Ad oggi, nonostante molte resistenze ancora esistenti legate a - e condizionate da - ideologie e motivazioni di carattere politico e culturale, possiamo affermare che esiste una legittima sfera di pretesa dell'individuo a essere quel che è e ad essere percepito come tale.

### 3. “Identità” e sport

La questione – già di per sé complessa, come abbiamo visto - si complica ulteriormente in ambito sportivo<sup>22</sup>.

Tradizionalmente, lo sport ha adottato la classificazione in competizioni maschili e femminili.

Si tratta di una classificazione, ovviamente, risalente nel tempo e che trova la sua giustificazione in considerazioni basate sulle differenze biologiche esistenti tra individui di sesso maschile e femminile (legate, ad esempio, alla maggiore o minore forza, massa muscolare, capacità atletica ecc.). Nello sport, tale tipo di ripartizione ha dunque un suo senso in termini “pratici”. Tuttavia, nel rinnovato e attualizzato panorama dell'identità personale, sessuale e di genere, ne iniziano a emergere i limiti.

Assolutizzare la diversità biologica potrebbe non avere più piena ragione di esistere dal momento in cui si è cominciato a parlare di “genere”, discutendo delle differenze come derivanti da fattori culturali e dalle relazioni di potere che hanno caratterizzato il rapporto tra i sessi e che hanno anche avuto ricadute sulla considerazione dello sport. Di converso, è un dato di fatto e scientifico che uomini e donne presentino una fisicità diversa – che pure va attenuandosi - con ovvie conseguenze sul piano della prestazione fisica. Pertanto, è innegabile che si debba riconoscere una diversità di regolamentazione in relazione alle discipline sportive e alle regole delle gare<sup>23</sup>.

---

all'effettiva percezione soggettiva del genere (*Bundesverfassungsgericht*, 10 ottobre 2017). Sul punto si veda, ancora, L. LEO, *op. cit.*

<sup>20</sup> J. BUTLER, *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, New York-London, 1990.

<sup>21</sup> Per una ricostruzione della *Gender Theory* si rinvia, *ex multis*, a G. GALEOTTI, *Gender-genere: storia e attualità di una teoria*, in *Rivista di Scienze dell'educazione*, 2/2014; D. O'LEARY, *Maschi o femmine? La guerra del genere*, ed. it. a cura di D. NEROZZI, 2006; D. NEROZZI, *La prospettiva di genere*, in *Famiglia et vita*, 2/2007.

<sup>22</sup> Cfr. O. CLARIZIA, *Il diritto all'identità di genere nello sport. L'attività sportiva delle persone transgender ed intersessuali tra non discriminazione e lealtà*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2022, 2.

<sup>23</sup> Sia consentito il rinvio a M.F. SERRA, *La discriminazione di genere: il valore paradigmatico di una discriminazione sui generis*, in *Giustiziasportiva.it*, 1/2018.

La questione è spinosa e verte sul come conciliare le (indiscutibili) differenze di natura biologica con le (altrettanto indiscutibili) esigenze di identificazione corretta della persona e della sua realizzazione come individuo. Si tratta, dunque, di preservare il leale e corretto svolgimento della competizione sportiva, evitando ogni forma di vantaggio competitivo, con i diritti degli atleti, specie quando siano di natura personale e siano identificati come fondamentali. E tali problemi si intrecciano e si interfacciano anche con questioni legate alla discriminazione di genere<sup>24</sup> e con la disciplina posta a tutela dei dati personali.

#### 4. La normativa vigente

Posto quanto sopra, è opportuno ricordare che l'ordinamento sportivo, nella sua autonomia, ha da tempo attenzionato la materia.

Atteso che lo sport è momento di realizzazione dell'individuo<sup>25</sup>, luogo principe dell'inclusione e che il suo valore sociale ed educativo è oramai universalmente riconosciuto<sup>26</sup>, l'ordinamento sportivo non poteva esimersi dal consentire la partecipazione degli atleti alle competizioni a prescindere dal loro sesso biologico. Tuttavia, come osservato, la componente biologica non può essere del tutto ignorata, in nome della garanzia di una corretta, equa e leale competizione.

I provvedimenti, pertanto, si sono mossi tutti nell'ottica del tentativo di bilanciare il diritto alla non discriminazione, l'uguaglianza e la correttezza delle competizioni, attraverso la previsione di parametri e procedure utili a determinare le condizioni per la partecipazione leale alle gare di categoria maschile o femminile.

---

<sup>24</sup> La Corte di giustizia è intervenuta, con sentenza 25 aprile 2013, n. 8110, invitando a riflettere sul tema della discriminazione nello sport al punto che i rapporti tra ordinamento sportivo e divieto di discriminazione sono stati presi a “paradigma delle relazioni intercorrenti tra lo stesso ordinamento sportivo e, più in generale, i diritti fondamentali nel senso della possibile assoggettabilità del primo ai secondi”. Si vedano le osservazioni di G. COCIMANO, *Divieto di discriminazione sulla base delle tendenze sessuali in tema di assunzione di lavoratori comunitari ed attività sportiva*, in *Giur. it.*, 12, 2013.

<sup>25</sup> Su questo punto, sono innumerevoli i documenti internazionali, a partire dalla Convenzione UNESCO, (*The International Charter of Physical Education and Sport*), adottata dalla Conferenza Generale nella XX sessione, il 21 novembre 1978, al dossier delle Nazioni Unite *Women, Gender Equality and Sport. Division for Advancement of Woman. Department of Economic and Social Affairs*, New York, Dicembre 2007, per citarne solo alcuni. Le Nazioni Unite ricollegano il diritto allo sport alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e lo annoverano tra i diritti sociali e culturali, il cui esercizio contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita del cittadino e allo sviluppo della persona. Per quanto riguarda l'Unione europea, basti soltanto richiamare l'art. 165 del TFUE che, al par. 2, recita: “L'Unione Europea ha la competenza a promuovere i profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa”. Ricordiamo anche che, nel 2007, la Commissione Etica del CIO ha stabilito che “la salvaguardia della dignità della persona è un'esigenza fondamentale dell'Olimpismo che non ammette alcuna discriminazione tra i partecipanti per ragioni di razza, sesso, appartenenza, religione, opinione filosofica o politica, situazione familiare o di qualsivoglia altra natura” (CIO, *Ethics*, Losanna, 2007, p. 13).

<sup>26</sup> Per quanto riguarda la nostra Costituzione, ad esempio, con la riforma dell'art. 33, lo sport approda al rango di diritto facente capo alla persona umana, costituzionalmente garantito, e alla codificazione delle sue molteplici finalità (“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”).

Il primo intervento risale al 2003<sup>27</sup>, con lo *Statement of the Stockholm Consensus on Sex Reassignment in Sports*<sup>28</sup>, redatto da una commissione medica del CIO. Tale documento prevedeva che l'ammissibilità di atleti *transgender* nelle prove delle categorie consone al nuovo sesso fosse sottoposta a tre condizioni: (1) il completamento delle mutazioni sessuali di ordine chirurgico; (2) il riconoscimento del nuovo sesso ad opera della pubblica autorità; (3) una terapia ormonale congrua con il nuovo sesso.

Nel novembre 2015, il CIO ha provveduto a sostituire lo *Statement* con le linee guida contenute nel *Consensus Meeting on Sex Reassignment and Hyperandrogenism*<sup>29</sup>, declinate poi dalle Federazioni in maniera differente, anche in ragione delle peculiarità della disciplina sportiva di riferimento.

Dal *Consensus*, emergeva l'intenzione di garantire agli atleti transessuali l'opportunità di partecipare alle prove nella categoria a cui ritenevano di appartenere e, contemporaneamente, di rispettare uno degli scopi essenziali dello sport, vale a dire la giusta competizione.

Tuttavia, tali linee guida erano solo apparentemente meno restrittive. Se nessuna limitazione veniva posta con riferimento ai soggetti *FTM* (*Female To Male*), le condizioni di ammissibilità alle competizioni per quelli *MTF* (*Male To Female*) erano decisamente stringenti.

Pur cadendo il riferimento al necessario completamento dell'*iter* chirurgico, al riconoscimento pubblico del nuovo sesso e alle terapie ormonali<sup>30</sup>, infatti, si prevedeva che l'atleta dovesse prestare una dichiarazione di identità femminile – immutabile per 4 anni - e fornire la prova che, per almeno i 12 mesi antecedenti alla prima gara, il proprio tasso di testosterone fosse inferiore a dieci nmol/L (livello che doveva protrarsi per tutto il tempo per il quale l'atleta avesse voluto mantenere la legittimazione a competere nella categoria femminile). Inoltre, i test per verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti, legittimati dalla necessità di garantire l'equa competizione, erano specifici e miranti tutti a rilevare i livelli di testosterone nel sangue<sup>31</sup>.

---

<sup>27</sup> Superando la pratica delle *nude parades*, il Test del corpo di Barr, quello della reazione a catena della polimerasi (PCR) e il sistema degli *screening* antidoping. Per una ricostruzione di queste pratiche, si veda C.M. REALE, A. TUSELLI, *Corpi (in)disciplinati: intra-azioni di sesso, genere e razza nello spazio sportivo*, in *AG About Gender, International Journal of Gender Studies*, 2022.

<sup>28</sup> [https://stillmed.olympic.org/Documents/Reports/EN/en\\_report\\_905.pdf](https://stillmed.olympic.org/Documents/Reports/EN/en_report_905.pdf).

<sup>29</sup> [https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions\\_PDFfiles/Medical\\_commission/2015-11\\_ioc\\_consensus\\_meeting\\_on\\_sex\\_reassignment\\_and\\_hyperandrogenism-en.pdf](https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Medical_commission/2015-11_ioc_consensus_meeting_on_sex_reassignment_and_hyperandrogenism-en.pdf).

<sup>30</sup> Abolizione, questa, in linea con la consapevolezza dell'importanza del riconoscimento dell'identità di genere e con la corretta distinzione tra transessualismo e transgenderismo (vedi *supra* nota 4). Sotto altro profilo, l'abolizione in parola è ugualmente coerente con la "vita" del soggetto in quanto atleta. I processi burocratici relativi alla riassegnazione di sesso sono decisamente lunghi e spesso incompatibili con la durata della carriera media dello sportivo. Senza contare che le legislazioni nazionali in materia sono eterogenee e questo comporta l'impossibilità per alcuni atleti di soddisfare i requisiti. Ancora, la coerenza dell'abolizione sussiste anche con riferimento alle terapie ormonali, in ragione della tutela della salute dell'atleta: queste terapie sono spesso pesanti per l'organismo e richiedono, oltre a tempi di esecuzione lunghi, altrettanto lunghi tempi di recupero, mostrandosi, anche in questo caso, decisamente svantaggiose per il soggetto e incompatibili con la sua carriera sportiva. Si veda, in questo senso, anche A. Di GIANDOMENICO, *Transgender Athletes: the balance between personal data protection and the fair competition principle*, in *Proceedings of the 10th International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy*, Discobolul, 2020.

<sup>31</sup> Si potrebbe intrecciare, qui, anche il problema relativo alla tutela dei dati personali. Per una disamina delle questioni legate alla tutela della *privacy* si rinvia ancora a EAD., *op. ult. cit.*

Nel 2021, poi, il CIO ha operato un ulteriore passo.

In linea con le modifiche alla Carta Olimpica operate nel luglio 2020<sup>32</sup>, tutte volte a sottolineare l'impegno del comparto sportivo verso la massimizzazione delle politiche di inclusione (in continuo bilanciamento anche con i principi di equa competizione), dopo le Olimpiadi di Tokyo<sup>33</sup>, nel novembre 2021, è stato emanato l'*IOC Framework on Fairness, Inclusion and Non-discrimination on the Basis of Gender Identity and Sex Variations*<sup>34</sup>.

Questo documento prende atto delle differenze esistenti tra le discipline sportive e delle peculiarità di ognuna e demanda alle associazioni, alle Federazioni e agli organismi di governo dello sport la decisione relativa ai criteri di identificazione di un eventuale “vantaggio competitivo” e i parametri per valutare la sua sussistenza.

Si tratta, in buona sostanza, di un decalogo di *best practices* che, però, non è vincolante per le Federazioni le quali rimangono autonome nella determinazione di criteri e parametri<sup>35</sup> dovendo tener conto, nel contempo, degli standard internazionali dei diritti umani, essere basati su evidenze scientifiche robuste e rispettare il principio della precauzione per evitare danni alla salute.

Il *Framework*, in termini generali, elimina correttamente, dunque, il riferimento medico e biometrico che incasella gli atleti in un genere prestabilito e stabilisce che “gli atleti dovranno essere ammessi alle competizioni nella categoria che meglio risponde alla loro identità di genere autodeterminata”. Questo si allinea con la Carta Olimpica, che qualifica la pratica sportiva come diritto umano, affermando il principio di non discriminazione sulla base del sesso, dell'orientamento sessuale, della nascita o altro *status*. Tuttavia, si aggiunge che “i criteri per stabilire eventuali sproporzioni di vantaggio competitivo potrebbero richiedere, a volte, un test sulla *performance* e la capacità dell'atleta”: viene cioè specificato che il diritto alla non discriminazione (e all'equità di accesso) non è assoluto, ma condizionato dalla necessità di garantire un'equa competizione<sup>36</sup>.

---

<sup>32</sup> Relative alla dichiarazione che lo sport è un diritto umano, da esercitarsi senza discriminazioni. Si riporta il testo della Carta: “*The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practising sport, without discrimination of any kind and in the Olympic spirit, which requires mutual understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair play*” (...) “*the enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Olympic Charter shall be secured without discrimination of any kind, such as race, colour, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*”. È stabilito anche che rientra tra i compiti del CIO “*to act against any form of discrimination affecting the Olympic Movement (...) to encourage and support the promotion of women in sport at all levels and in all structures with a view to implementing the principle of equality of men and women (...) to promote safe sport and the protection of athletes from all forms of harassment and abuse*”. La versione in parola è consultabile al seguente [link](#).

<sup>33</sup> Edizione caratterizzata non solo dalle polemiche per la partecipazione della prima atleta trans ad una competizione olimpica, la già ricordata sollevatrice di pesi neozelandese Laurel Hubbard, ma anche da quelle sull'abbigliamento del ginnasta spagnolo Cristofor Benitez e sul lavoro a maglia del tuffatore inglese Tom Daley. Contemporaneamente, però, è stata anche un'Olimpiade con una dichiarata massiccia partecipazione di atleti e atlete LGBTQI+ (“lesbiche, gay, bisessuali, trans, intersessuali, queer”. Per ciò che concerne il “+”, si tratta di un simbolo inclusivo che indica tutti gli orientamenti sessuali e identità di genere), con numeri triplicati rispetto a Rio 2016. Sul punto, C.M. REALE, A. TUSELLI, *op. cit.*

<sup>34</sup> <https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Beyond-the-Games/Human-Rights/IOC-Framework-Fairness-Inclusion-Non-discrimination-2021.pdf>.

<sup>35</sup> M. BASILE, *op. cit.*, ha osservato sul punto che “Resta ancora da capire come, in quale misura e con quanta intelligenza le singole federazioni sportive si impegneranno ad aderirvi e a farle rispettare”.

<sup>36</sup> Si veda, ancora, C.M. REALE, A. TUSELLI, *op. cit.*

## 5. Considerazioni conclusive

Il quadro normativo fornito evidenzia, quindi, la grandissima attenzione degli organismi sportivi alle questioni legate all'identità di genere e la necessità che vengano rispettati, al contempo, i principi di base dello sport quali equa e leale competizione. La legittima partecipazione degli atleti alle competizioni nella categoria a cui sentono di appartenere è oramai una realtà e trova una sua disciplina e una sua regolamentazione. Gli sforzi, in questo senso, sono stati notevoli e hanno prodotto un qualche risultato.

Tuttavia, questo sembra essere più uno “scontro” che un bilanciamento ben riuscito.

Non sembra ancora potersi affermare di essere in grado di garantire a pieno il rispetto dell'identità di genere, unitamente al rispetto del principio di non discriminazione, unitamente al rispetto dell'equa competizione e unitamente, ancora, al rispetto della protezione dei propri dati personali (nella specie, sensibili<sup>37</sup>). Si può, forse, rinvenire un bilanciamento tra i primi due; un più forzato bilanciamento rispetto al terzo; probabilmente, una totale assenza di bilanciamento nei confronti del quarto.

L'identità di genere è dichiarata e tutelata: ogni individuo ha diritto di essere ciò che è e di essere percepito come tale. Ne consegue che, anche in ambito sportivo, ha diritto di partecipare alle gare nella categoria a cui sente di appartenere. Ne è corollario il rispetto del principio di non discriminazione: non si può essere discriminati in ragione della propria identità di genere e, pertanto, ugualmente, si ha diritto a veder riconosciuta la legittima partecipazione nella categoria percepita.

Ma è a questo punto che la questione si complica. Le diversità biologiche insite nel sesso maschile o femminile impongono “paletti” in ragione della salvaguardia della equità delle

---

<sup>37</sup> Si ricorda che tali dati rientrano nella previsione di cui all'art. 9 del GDPR (rubricato “Trattamento di categorie particolari di dati personali”) che pone il divieto trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati personali biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Tale disposizione non si applica in caso di: consenso esplicito al trattamento fornito dall'interessato per finalità specifiche; qualora il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, o sia necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato in ipotesi di incapacità a prestare il proprio consenso; qualora il trattamento sia effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che riguardi unicamente i membri (anche ex) o le persone che hanno regolari contatti con i soggetti legittimati e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso; qualora il trattamento riguardi dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato o nelle ipotesi in cui sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; qualora il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; nelle ipotesi in cui il trattamento sia necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro o per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, o a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (art. 9, comma 2). Potrebbero qui avanzarsi considerazioni circa il consenso prestato dagli sportivi, che si attegga in maniera particolare fin dall'atto del tesseramento e che quindi non riguarda solamente profili di riservatezza e *privacy*. La sede, tuttavia, non è quella opportuna per affrontare siffatte questioni. Basti qui ricordare che il diritto alla *privacy* fa parte della lista dei dieci principi chiave che le organizzazioni devono seguire nel determinare i criteri di ammissibilità alle competizioni (inclusione, prevenzione dei danni, non discriminazione, *fairness*, non presunzione di vantaggi, approccio basato sull'evidenza, priorità della salute, un approccio centrato sugli *stakeholders*, periodiche revisioni e diritto alla *privacy*).

competizioni. La necessità è, infatti, quella di tutelare non solo i soggetti con un'identità di genere che è diversa da quella derivante dal sesso biologico, ma tutti gli atleti indistintamente.

Il riferimento è al cosiddetto “vantaggio competitivo”. Questo concetto<sup>38</sup>, applicato allo sport praticato, si sostanzia nella presenza di condizioni genetiche e fisiche dell'atleta che valgono a differenziare la sua prestazione da quella degli altri. Tuttavia, a ben guardare, in questa declinazione potrebbe essere applicabile anche a condizioni che non derivano necessariamente dalle divergenze tra sesso e genere.

Anche l'etnia, ad esempio, reca con sé caratteristiche genetiche che valgono a rendere alcuni atleti più veloci di altri o più resistenti sulle lunghe distanze. Alcuni soggetti, inoltre, sono più alti della norma e, in certi sport, l'altezza rappresenta un vantaggio (competitivo?).

Eppure, non risulta che tali caratteristiche – di natura altrettanto genetica – vengano identificate come “vantaggi competitivi” tali da giustificare il ricorso a test o esami specifici. Al contrario, vengono classificate come “doti” e i soggetti “dotati” sono spesso maggiormente attenzionati “in positivo”<sup>39</sup>.

Per le questioni legate all'identità di genere, invece, l'attenzione sembra ancora essere “al negativo”. Per bilanciare la partecipazione nella categoria di percepita appartenenza e l'equa competizione è stabilito che, pur basandosi su dichiarazioni di autodeterminazione, si possa dar luogo a test specifici (a discrezione federale), i cui risultati sono necessariamente pubblici o parzialmente tali, con evidente compressione/lesione del diritto alla *privacy* dei soggetti interessati<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Il vantaggio competitivo è un concetto di matrice economica e si riferisce a elementi dell'azienda e dei suoi prodotti o servizi che creano valore aggiunto e differenziano l'offerta da quella dei concorrenti agli occhi dei clienti.

<sup>39</sup> Ulteriore riflessione sul punto potrebbe essere quella legata alla corretta differenziazione tra “talento” e condizione genetica, in relazione al concetto di vantaggio competitivo. Non bisogna confondere, infatti, le abilità (*rectius*, talenti) di un soggetto specifico da quelle generalmente attribuite al sesso biologico. Diversamente argomentando o dimenticando che i due concetti vanno tenuti distinti, si rischierebbe infatti di snaturare completamente la figura del “campione” - e, in generale, dello “sportivo” -, che è tale a prescindere dal genere. Con riferimento al caso specifico della Khelif, ad esempio, non risultano grandi risultati in passato, nonostante la sua condizione fosse la medesima. Probabilmente, il successo alle olimpiadi di Parigi 2024 deriva, semplicemente, da esperienza e allenamento (come per la maggior parte degli atleti d'*élite*). Ugualmente, nella pallavolo, è ben noto il caso della atleta *transgender* Tifany Abreu, la quale ha dapprima militato nei campionati delle massime categorie maschili e poi, dopo la riassegnazione di genere, in quelle femminili: non risulta, infatti, che la presenza della Abreu abbia comportato un qualche “vantaggio competitivo” per i club i quali, pur disputando campionati di livello con discreto piazzamento, non hanno mai raggiunto risultati eccelsi. D'altro canto, il “talento” è il criterio principe per l'accesso alle competizioni. Tuttavia, nelle ipotesi di identità di genere, il talento viene condizionato, compresso e adombrato da altri fattori. Come fa notare P. RUSSO, *La disuguaglianza complessa. Tutte le dimensioni del gender gap nello sport*, in A. TUSELLI, *Sport and Gender Gap: Accessibility, Leadership and Media Representation*, *Eraclé. Journal of Sports and Social Sciences*, vol. 3, 2020: “l'indicazione del talento individuale come criterio per l'accesso alla competizione è un fattore di rimozione delle disuguaglianze sociali, poiché il talento stesso è dote distribuita casualmente nelle società (...) l'effettivo grado di uguaglianza nell'accesso alle opportunità di sport attivo si riducono in misura che varia a seconda delle categorie interessate. Esse, in termini di eguaglianza effettiva di opportunità, possono trovarsi a affrontare ostacoli di tipo diverso, tali da rendere sterile la petizione di principio”. L'A. sottolinea ancora che “tra i numerosi fronti segnati dallo scarto tra l'affermazione dell'eguaglianza e la sua effettiva applicazione, è di estrema rilevanza quello relativo alla differenza di genere”. Parla, in proposito, di “disuguaglianza complessa”, per indicare che il genere nello sport comporta disuguaglianze a più livelli: “(...) la questione della disuguaglianza si presenta in tutta la sua complessità poiché investe diverse dimensioni. Fra esse, assumono particolare significato quelle relative a accesso, partecipazione, profilo giuridico mediatizzazione, trattamento economico”.

<sup>40</sup> Si rinvia ancora, per considerazioni specifiche sul punto, a A. DI GIANDOMENICO, *Transgender Athletes: the balance between personal data protection and the fair competition principle*, cit.

Oltretutto, non esiste unanimità di vedute, nemmeno a livello medico, circa l'effettiva veridicità di tali test rispetto alla sussistenza di un eventuale vantaggio competitivo. I condizionamenti derivanti dal fattore biologico “sesso” (ma non anche da altre caratteristiche genetiche legate alla razza o all'altezza ecc.), quindi, sono ancora una *nota dolens*. Se “su carta” l'autodeterminazione individuale la fa da padrona, la previsione della possibilità di eseguire test *ad hoc* continua ancora a ledere, in un certo senso, sia il principio di non discriminazione (dato che le previsioni riguardano solo le questioni di genere e non anche quelle dell'appartenenza a una determinata razza, con tutto il conseguente bagaglio genetico, ad esempio) sia il diritto alla *privacy*. E, di converso, va anche posto qualche dubbio sulla tutela dell'equa competizione: non esiste una competizione equa se questa si fonda sulla possibilità – discriminatoria – di eseguire test su alcuni atleti e su altri no.

La questione non è di pronta soluzione e non solo perché in essa si scontrano diritti umani, considerazioni politiche e condizionamenti culturali. Al contrario, sembra irrisolvibile, quanto meno con gli strumenti attuali.

Il CIO ha sposato – correttamente – un'impostazione flessibile, ponendo l'accento non sui fattori ormonali (troppo restrittivi) quanto sull'autodeterminazione dell'individuo. Si è mostrato attento ai profili legati alla salute degli atleti e alle violazioni della loro *privacy*. Ha raccomandato di non definire criteri di eleggibilità unici, ma diversificati<sup>41</sup>. Tuttavia, i dubbi e le perplessità sono ancora più che attuali, come ci ha mostrato anche il caso Khelif, da cui siamo partiti.

Sarebbe forse il momento di affrontare la questione alla radice, partendo proprio dalla rotta segnata dal CIO nel 2021. Si potrebbe, allora, intervenire alla base del problema e rivedere la tradizionale classificazione in categorie maschili e femminili, come è stato brillantemente suggerito da qualcuno<sup>42</sup>. Ci si chiede, cioè, se non sia arrivato il momento di ricategorizzare lo sport non sulla base del sesso ma sulla base del genere, disancorandolo da eventuali test (che, per quanto criticabili nei termini di cui sopra, rimangono ancora importanti per verificare la reale mancanza di un vantaggio competitivo legato al sesso biologico) per agganciarlo a categorie che distinguono le competizioni sulla base di parametri diversi quali età, altezza, peso e “altri” fattori fisiologici.

Si tratta, peraltro, di adattare criteri già utilizzati, come la suddivisione per peso nella boxe o la categorizzazione in ambito paralimpico, che suddivide gli atleti in base al tipo e al grado di disabilità.

Siamo consapevoli che un tale cambiamento, anche a parere di chi l'ha suggerito<sup>43</sup>, non possa essere immediato. Tuttavia, farebbe proprie le più recenti teorie di genere -

---

<sup>41</sup> A. DI GIANDOMENICO, *Is the distinction in sports competitions by gender obsolete?*, in M.L. ESTEBAN SALVADOR – G. GUNGOR GOKSU - T. DI CIMBRINI - E. FERNANDES, *Multidisciplinary Perspectives on Equality and Diversity in Sports*, 2022.

<sup>42</sup> Ancora, EAD., *Transgender Athletes: the balance between personal data protection and the fair competition principle*, cit. e EAD., *Is the distinction in sports competitions by gender obsolete?*, cit.

<sup>43</sup> A. DI GIANDOMENICO, *op. ult. cit.*, chiude le proprie riflessioni parlando addirittura di “utopia”: “È un'idea utopica o c'è la possibilità (più che la speranza) di iniziare un percorso in questa direzione?” (interrogativo posto, in forma leggermente diversa, anche nel suo precedente *Transgender Athletes: the balance between personal data protection and the fair competition principle*, cit.: “È una proposta utopica o concretamente realizzabile?”).

decisamente oltre il sistema binario del sesso - si porrebbe in linea con le raccomandazioni del CIO e potrebbe portare al bilanciamento tra i diversi diritti in gioco con preservazione – senza condizioni – della competizione equa.

Chissà che una siffatta proposta non possa avere, quindi, una sua declinazione in futuro. Vale comunque la pena iniziare a riflettere sulla “tradizione” per scongiurare il rischio, adombrato *in incipit*, che lo sport si trasformi da luogo dell’inclusività nel suo esatto contrario o in un luogo di contraddittoria in(es)clusività.